

COMUNE DI PORLEZZA

29 GIU. 2021

Prot. N.

Cat. Classe Fasc.



Revisore dei Conti

COMUNE PORLEZZA
Provincia di Como

PARERE SULLA QUOTA DI RISPARMI PER MANCATO UTILIZZO BUONI PASTO 2020

Il sottoscritto dott. Andrea Rancan, Revisore dei Conti del Comune di Porlezza, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 44 del 22.12.2018 con decorrenza 01.01.2019,

RICEVUTA

- la richiesta di certificazione quantificazione dei risparmi dei buoni pasto di cui all' dell'Art. 1 c. 870 L. 178/2020 Legge di bilancio 2021

VISTO

- il contenuto dell'Art. 1 c. 870 L. 178/2020 Legge di bilancio 2021 che viene qui integralmente richiamato:

870. In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonche' i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo. Per i Ministeri le predette somme sono conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 44,53 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.



- la Circolare n. RGS n. 11 del 9 aprile del 2021 che, in particolare alla pag. 8, in merito precisa:

Si ritiene, inoltre, utile evidenziare che l'articolo 1, comma 870, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto che: "In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo. [...]" A tal proposito, si forniscono le seguenti istruzioni operative per gli enti e organismi pubblici, rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che intendono avvalersi della facoltà di cui al suddetto comma 870:

- 1. i risparmi derivanti dalle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non utilizzate nel corso del 2020, sono determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) ovvero del budget 2020 (comprensivo delle rimodulazioni) e la spesa sostenuta per le prestazioni effettivamente rese per il predetto istituto di competenza anno 2020;*
- 2. i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 sono determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) ovvero del budget 2020 (comprensivo delle rimodulazioni) e la spesa sostenuta per i buoni pasto attribuiti al personale - dirigenziale e non - nell'anno 2020;*



3. per ciascuna delle predette tipologie di risparmio, che costituiscono risorse aggiuntive "una tantum", va predisposto un apposito prospetto analitico da far pervenire al competente organo di controllo - collegio dei revisori dei conti o collegio sindacale - per la certificazione di competenza;

4. una volta acquisita la certificazione del competente organo di controllo, i predetti risparmi sono destinati, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai corrispondenti Fondi per il trattamento accessorio di competenza del solo anno 2021 per il finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro ovvero agli istituti del welfare integrativo, secondo criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa nel rispetto delle indicazioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Visti inoltre :

- gli artt. 40 e 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001
- l'art. 8 "Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure" del CCNL 21-05.2018;
- la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/07/2012

ESAMINATO

il prospetto allegato con i calcoli dei predetti risparmi relativi ai buoni pasto non erogati a cura del Ragioniere dell'Ente

BUONI PASTO COVID 2020							
PEG	CLASSIFICAZIONE BILANCIO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	PAGATO	ECONOMIA SU STANZIAMENTO	ECONOMIA SU IMPEGNATO
56.8	01.02.1.101	Buoni pasto dipendenti comunali	10.000,00	8.000,00	5.094,23	4.905,77	2.905,77
440.8	03.01.1.101	Buoni pasto dipendenti comunali	1.600,00	1.000,00	596,01	1.003,99	403,99
954.8	10.05.1.101	Buoni pasto dipendenti comunali	4.000,00	4.000,00	3.226,22	773,78	773,78
			15.600,00	13.000,00	8.916,46	6.683,54	4.083,54

EFFETTUATE

le verifiche ed i controlli sulla quantificazione dei risparmi



CERTIFICA

Che i risparmi dei buoni pasto di cui all' dell'Art. 1 c. 870 L. 178/2020 Legge di bilancio 2021 am-
montano ad euro € 6.683,54:

Menaggio, li 24-06-2021

Il Revisore dei Conti



Andrea Navary